



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' E DIGNITA'

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.	del
---	-----

Indice

ART. 1 – ISTITUZIONE E SEDE	pag. 3
ART. 2 – FINALITA’	pag. 3
ART. 3 – FUNZIONI	pag. 3
ART. 4 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA	pag. 3
ART. 5 – PRESIDENTE: NOMINA E COMPITI	pag. 4
ART. 6 – FUNZIONAMENTO	pag. 4
ART. 7 – RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE	pag. 5
ART. 8 – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE	pag. 5
ART. 9 – GRUPPI DI LAVORO	pag. 5
ART. 10 – STRUTTURE OPERATIVE	pag. 5
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE	pag. 5
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

ART. 1

ISTITUZIONE E SEDE

1. È istituita, nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, la Commissione Comunale per le Pari Opportunità e Dignità.
2. Essa è un organismo permanente, che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'articolo 3 della Costituzione Italiana e delle leggi di parità e di pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23 marzo 2016 n. 5.
3. La Commissione ha sede nel palazzo del Comune di Castelletto Sopra Ticino e si riunisce, di norma, presso la "Sala Consigliare" messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

FINALITÀ

1. Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità e dignità sensibilizzando le persone a contrastare ogni forma di violenza e discriminazione.
2. La Commissione promuove e favorisce presso i cittadini lo sviluppo della cultura della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo tra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità

ART.3

FUNZIONI

La Commissione è un organo propositivo e di consultazione che, in accordo con l'Amministrazione Comunale, si propone di:

1. Raccogliere informazioni volte ad individuare e rimuovere le diverse forme di discriminazioni dirette o indirette esistenti;
2. Costituire un punto di riferimento sul territorio comunale;
3. Favorire il raccordo tra le diverse realtà che a diverso titolo si trovano a lavorare con le diverse forme di discriminazione;
4. Promuovere progetti, programmi ed iniziative inerenti il contrasto delle discriminazioni;
5. Promuovere ricerche, dibattiti, incontri

ART. 4

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

La Commissione è composta da 7 membri, come di seguito indicato:

- Assessore alle politiche socio assistenziali, pari opportunità, servizi alla persona (membro di diritto);
- 3 componenti rappresentanti di maggioranza e di minoranza in base al criterio di proporzionalità;

- 3 professionisti indicati dalla maggioranza e dalla minoranza in base al criterio della proporzionalità;

I professionisti indicati devono far parte dei settori sociale, sanitario, culturale, giuridico, istituzionale.

La durata della Commissione coincide con quella del mandato elettorale

ART. 5

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: COMPITI

Il Presidente è di diritto l'Assessore alle politiche socio assistenziali, pari opportunità, servizi alla persona, che dura in carica per tutto il suo mandato.

Il Vice Presidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea durante la prima seduta a maggioranza e durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Spetta al Presidente:

- Rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale;
- Convocare la Commissione;
- Presiedere le riunioni della Commissione;
- Proporre l'Ordine del Giorno delle riunioni della Commissione;
- Promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione.

Il Vice Presidente:

- Collabora, assieme al presidente, all'adempimento dei compiti della Commissione;
- Definisce, assieme al presidente, l'ordine del Giorno di convocazione della Commissione;
- Sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

ART. 6

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo decida o un terzo dei componenti lo richiedano al Presidente con richiesta scritta.

La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione o, in casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'invio della convocazione avviene mediante posta elettronica.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno un terzo dei componenti la Commissione.

I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute; si provvederà a darne comunicazione scritta allo stesso e al soggetto che lo ha nominato affinché proceda alla sostituzione.

Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di ogni riunione, redatto dal Segretario, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.

Vi possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere anche per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno.

Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

ART. 7

RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione propone, entro il termine di approvazione del Bilancio Preventivo dell'Ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento in base alla disponibilità dell'Ente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Sindaco una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 8

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, ed in particolare:

- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;
- Con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità istituita presso il Consiglio Regionale.

La Commissione può inoltre collaborare con le altre Commissioni comunali su tematiche di interesse comune.

ART. 9

GRUPPI DI LAVORO

La Commissione può valutare l'attivazione di Gruppi di lavoro che coinvolgano anche persone esterne allo scopo di approfondire gli argomenti emersi nelle sedute e proporre iniziative e progetti sulla tematica affrontata.

ART. 10

STRUTTURE OPERATIVE

L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Commissione degli spazi per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Presidente si avvale inoltre dei dipendenti e dei supporti tecnici comunali per le attività inerenti il suo incarico.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. L'attività della Commissione e la gestione del relativo fondo fanno capo all'Area Servizi Sociali.
2. Nel Bilancio di previsione del Comune è istituito un apposito Capitolo denominato "Iniziative per le pari Opportunità e dignità".

ART. 12

ENTRATA INVIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di delibera di approvazione.